

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 257)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAMBRONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1958

Estensione a talune categorie di personale del Municipio di Mogadiscio delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, sull'esodo volontario e la sistemazione del personale degli enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa

ONOREVOLI SENATORI. — L'Ufficio per gli Affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, allorchè si occupò, fra l'altro della sistemazione del personale già dipendente dai cessati Municipi coloniali, non potette prescindere da quanto era stabilito al terzo e quarto comma dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, relativa alla soppressione dello stesso Ministero.

In detti commi veniva stabilito che con provvedimento delegato avrebbe dovuto definirsi il trattamento da praticare al personale anche sanitario degli Enti dipendenti (ex municipale) che avesse chiesto di la-

sciare il servizio e la sistemazione di quello in posizione di comando, ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e successive modificazioni, presso altre Amministrazioni dello Stato.

Il personale già dipendente dall'Amministrazione municipale di Mogadiscio ed ancora in servizio presso la medesima Amministrazione o presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, all'entrata in vigore della legge 29 aprile 1953, n. 430, non si trovava nella indicata posizione e pertanto ad esso non potevano essere applicate le disposizioni del decreto del Presi-

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451.

Per la suddetta ragione ed essendo ormai scaduta la delega legislativa prevista dall'articolo 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, e dall'articolo 2 della legge 9 luglio 1954, n. 431, necessita che la questione venga risolta con apposita legge che tenga conto dei motivi di giustizia e di equità che militano a favore del personale di cui trattasi.

Infatti non troverebbe alcuna giustificazione il non estendere agli impiegati municipali ex coloniali tuttora in servizio in Somalia, il trattamento giuridico-economico disposto, con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, a favore del personale assunto dai Municipi dei territori già di sovranità italiana in Africa.

Pertanto, si è redatto il presente disegno di legge che vergato su tre articoli, prevede: all'articolo 1 l'estensione al personale del municipio di Mogadiscio, già in servizio alla

data del 28 febbraio 1941 e tuttora in servizio presso lo stesso Municipio o presso l'A.F.I.S., delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, sull'« Esodo volontario e la sistemazione del personale anche sanitario degli Enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa », con l'esclusione dell'applicabilità degli articoli 22, 23 e 24 concernenti la facoltà di opzione per il mantenimento in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato e conseguente inquadramento nei ruoli speciali transitori; all'articolo 2 la facoltà di cessazione volontaria dal servizio ed i termini di tempo entro i quali dovrà essere inoltrata al Ministero del tesoro — Servizi Africa — dal personale interessato, la domanda di cessazione dal servizio di cui all'articolo 1 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451; all'articolo 3 come far fronte agli oneri derivanti dalla legge.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, sull'esodo volontario e la sistemazione del personale anche sanitario degli Enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa, escluse quelle degli articoli 22, 23 e 24, sono estese al personale assunto per i servizi del municipio di Mogadiscio dalle Autorità italiane anteriormente al 1° marzo 1941 e che alla data della presente legge si trovi ancora in servizio presso lo stesso Municipio o presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia.

## Art. 2.

La domanda di cessazione dal servizio di cui agli articoli 1 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, deve essere fatta pervenire al Ministero del tesoro — Servizi Africa, Roma — nel termine di due mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 3.

Alla spesa relativa sarà fatto fronte con gli appositi stanziamenti già a disposizione del Ministero del tesoro e del Ministero dell'interno.